



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI

A
ALLEVATORI DEI CAVALLI
PUROSANGUE INGLESE

GESTORI DELLE STAZIONI DI
FECONDAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAVALLI PURO SANGUE INGLESE
(ANAC)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETÀ' DI CORSE AL GALOPPO

mediante pubblicazione sul sito web MiPAAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione, al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese, dei puledri nati nell'anno 2022

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, MiPAAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese dei puledri nati nell'anno 2022.

1) – Adempimenti dei gestori della stazione di fecondazione

I gestori delle stazioni di fecondazione devono:

- a) comunicare all'Amministrazione, ogni 30 giorni, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, l'elenco delle fattrici p.s.i. coperte dagli stalloni p.s.i., con l'indicazione delle date dei singoli interventi fecondativi, fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento. Qualora tale comunicazione venga trasmessa dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo, la stazione di monta deve versare al MiPAAF l'importo previsto pari a € 32,00 per ogni fattrice di cui è stata omessa la comunicazione della copertura.

I gestori delle stazioni di fecondazione sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le fattrici devono essere accompagnate dal passaporto. Nel caso in cui

una fattrice sia sprovvista di passaporto, il proprietario deve inoltrare al MiPAAF istanza di rilascio del duplicato del passaporto;

- b) redigere e sottoscrivere i certificati di intervento fecondativo messi a disposizione dai competenti Uffici della Regione territorialmente competente e consegnare l'originale al proprietario della fattrice (allevatore). Qualora una fattrice venga coperta da più stalloni, devono essere rilasciati i certificati di ogni intervento fecondativo.

2) - Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) **verificare**, contattando la stazione di monta, che sia stato comunicato l'accoppiamento avvenuto nella stagione di monta di riferimento. Si precisa che **in assenza di detta comunicazione non può essere inserita in banca dati del MiPAAF la denuncia di nascita e, di conseguenza, non può essere avviata l'istruttoria finalizzata all'identificazione del puledro;**
- b) in caso di mancato buon esito dell'accoppiamento, comunicare il tipo di evento verificatosi (es. fattrice non coperta oppure rimasta vuota, aborto, decesso del puledro alla nascita ecc.) mediante la compilazione dell'apposito modello;
- c) denunciare la nascita del puledro **entro 30 giorni** affinché, come previsto dall'art. 7 al comma 3 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, possa essere inserita in BDN dal MiPAAF entro il termine di 60 giorni dall'evento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti nel caso in cui il termine massimo non sia rispettato. **Si precisa che considerato che la denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione, il rispetto del suddetto termine di 30 giorni consente un celere avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione del puledro al Libro genealogico.**

La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale al MiPAAF a mezzo posta con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento.

Se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia.

L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti ecc.).

La denuncia di nascita può essere anche anticipata per PEC all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.

Qualora sia allegato subito l'originale del CIF la denuncia di nascita dovrà essere inviata esclusivamente per posta.

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento (art. 12 Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute). **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro, massimo 18 lettere compresi gli spazi;

- d) **allegare alla denuncia di nascita la quietanza attestante il versamento dell'importo dovuto di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia la nascita e di cui si chiede l'identificazione, effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale.**

Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici. Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella quietanza allegata alla denuncia di nascita dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente

eseguito con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. **A tale proposito si ricorda che l'allevatore deve aver cura di verificare che il versamento sia andato a buon fine, onde evitare la sospensione dell'istruttoria e l'applicazione di sanzioni;**

- e) versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00, nel caso in cui la denuncia di nascita sia inviata dopo il termine di 30 giorni dall'evento e, **comunque, non oltre il 30 settembre dell'anno di nascita. Si precisa che, in questo caso, il cavallo anche se dichiarato sulla denuncia di nascita come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà d'ufficio dichiarato NON DPA.**

In caso di invio oltre il 30 settembre la denuncia di nascita non può essere accettata e sarà archiviata agli atti del MiPAAF. L'allevatore dovrà rivolgersi per l'identificazione e il rilascio del passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute;

- f) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MiPAAF. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MiPAAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice;
- g) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;
- h) contattare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MiPAAF pubblicato sul sito. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

I puledri devono essere identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita; al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa sia effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- i) inviare l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) rilasciato all'allevatore del puledro dal gestore della stazione di fecondazione non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, per consentire il completamento dell'istruttoria e il rilascio del passaporto entro 12 mesi dalla nascita (art. 7 lettera d) del Decreto 30 settembre 2021 sopra citato). **Si rammenta inoltre che in caso di doppia copertura dovranno essere inviati tutti i relativi C.I.F.**

Si precisa, altresì, che l'allevatore deve prestare particolare attenzione al rispetto del predetto termine poiché non verrà inviata alcuna comunicazione di avviso di scadenza del termine da parte del MiPAAF.

Alla scadenza di dodici mesi dalla nascita del puledro, in caso di documentazione incompleta la pratica verrà archiviata agli atti del MiPAAF e il puledro, allo stato, non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese.

Il MiPAAF ha facoltà di rilasciare un passaporto semplificato non contenente il certificato zootecnico (come previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute), né l'indicazione dell'iscrizione al Libro genealogico né della razza.

Il cavallo anche se dichiarato sulla denuncia di nascita come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Se l'allevatore non intende più avvalersi della facoltà di chiedere successivamente l'iscrizione tardiva deve rivolgersi ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per l'emissione di un passaporto come equide.

3) – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo purosangue inglese

Il MiPAAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio. Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale n. 9397349 del 23/12/2020:
 - € 96,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
 - € 96,00 per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il MiPAAF restituirà, laddove già consegnato, l'originale del C.I.F. a seguito di apposita richiesta dell'allevatore. Quest'ultimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

4) – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo purosangue inglese

Fermo restando quanto precisato all'ultimo paragrafo della lettera i) del punto 2), l'allevatore può chiedere l'iscrizione al libro genealogico del puledro **dopo 12 mesi dalla nascita purché sia munito del certificato di identificazione semplificato generato dalla BDN oppure emesso dal MiPAAF come indicato alla lettera i) quarto paragrafo.**

L'allevatore dovrà **inviare** apposita formale richiesta previo invio dell'originale del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione della prevista sanzione amministrativa di € 1.070,00.**

Superato il predetto termine del 31 agosto la pratica sarà definitivamente archiviata agli atti senza alcuna comunicazione da parte del MiPAAF.

5) – Puledri nati all'estero e considerati italiani (art. 104 e 123 Regolamento corse al galoppo D.M. 295497 del 28/06/2021)

Per detti puledri l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 30 giorni dall'evento mediante la compilazione dell'apposito modello. **L'allevatore deve inviare la denuncia di nascita esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.**

Fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in BDN dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione, si riepilogano di seguito le modalità operative da osservare.

PAESI UE

Gli adempimenti a cui sono tenuti, in questi casi, gli allevatori riguardano i puledri nati all'estero in Paesi UE:

- da fattrici italiane temporaneamente esportate per essere coperte;

- da fattrici definitivamente esportate poiché pur rimanendo di proprietà italiana sono rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta;
- da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani **prima della nascita del puledro e purché l'avvenuto acquisto della fattrice sia comunicato al MiPAAF prima di detto evento.**

Per poter essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese l'allevatore deve:

- importare il puledro in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- allegare alla richiesta di iscrizione al Libro genealogico copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante l'ingresso del puledro in Italia;
- nonché copia del certificato sanitario (TRACES);
- far rimanere il puledro in Italia per 8 almeno mesi, anche non continuativi. Il periodo di 8 mesi deve essere maturato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione.

L'allevatore, inoltre, deve:

- qualora la fattrice sia stata acquistata all'estero, importare definitivamente in Italia quest'ultima entro l'anno di nascita del puledro che si intende iscrivere al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese;
- allegare alla richiesta di importazione della fattrice:
 - a) copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante il rientro o l'ingresso della fattrice in Italia;
 - b) copia del certificato sanitario (TRACES).

Se la fattrice non viene importata entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, quest'ultimo sarà registrato solo come cavallo estero ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delle corse al galoppo.

PAESI EXTRA UE e considerati italiani

Gli adempimenti a cui sono tenuti, in questi casi, gli allevatori riguardano i puledri nati all'estero in Paesi extra UE:

- da fattrici italiane temporaneamente esportate per essere coperte;
- da fattrici definitivamente esportate poiché pur rimanendo di proprietà italiana sono rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta;
- da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani **prima della nascita del puledro e purché l'avvenuto acquisto della fattrice sia comunicato al MiPAAF prima di detto evento.**

Per poter essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese l'allevatore deve:

- importare il puledro in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- allegare alla richiesta di iscrizione al Libro genealogico copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante l'ingresso del puledro in Italia;
- nonché copia del certificato sanitario (TRACES);
- far rimanere il puledro in Italia per 8 almeno mesi, anche non continuativi. Il periodo di 8 mesi deve essere maturato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione.

L'allevatore, inoltre, deve:

- qualora la fattrice sia stata acquistata all'estero, importare definitivamente in Italia quest'ultima entro l'anno di nascita del puledro che si intende iscrivere al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese;
- allegare alla richiesta di importazione della fattrice:
 - c) copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante il rientro o l'ingresso della fattrice in Italia;
 - d) copia del certificato sanitario (TRACES);
 - e) copia della bolla doganale.

Se la fattrice non viene importata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del puledro, quest'ultimo sarà registrato solo come cavallo estero ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delle corse al galoppo.

6) – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MiPAAF (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla “Piattaforma operatori ippici”, alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si fa presente che nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della pratica. Conseguentemente anche la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MiPAAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati della cessione della titolarità. **In caso di successiva cancellazione dalla lista la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente corrisponderà alla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MiPAAF al momento della nascita.

Si precisa, comunque, che l'allevatore di puledri p.s.i. ha facoltà di cedere successivamente i diritti allevatoriali.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MiPAAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

7) – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il Mi.PAAF procede all'attribuzione dell'UELN, all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

8) – Regole generali

Ad ogni buon fine si rammenta altresì che il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *“Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”*.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)